

Legge n. 106/2024: conversione con modificazioni del Decreto “Scuola”

La scheda di lettura dell’ANP

Il 30 luglio è stata pubblicata in G.U. la Legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante *Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*.

Il decreto convertito prevede alcune misure di specifico interesse per la scuola alle quali avevamo già dedicato un’apposita scheda di lettura ([Decreto “Scuola”: la scheda di commento dell’ANP - ANP](#)).

La ripubblichiamo qui di seguito, **con le modifiche intervenute durante l’iter di conversione evidenziate in azzurro.**

Tra di esse commentiamo alcune novità di rilievo, introdotte in sede di conversione.

Innanzi tutto, è disposto il riordino dell’**INDIRE** al fine di adeguarne l’organizzazione alle nuove funzioni assegnategli negli anni da vari provvedimenti di legge: l’articolo 7-bis del decreto-legge convertito ne ridefinisce i compiti e prevede la nomina di un commissario straordinario allo specifico scopo di adottare un nuovo statuto.

Le modifiche apportate intervengono ulteriormente sul tema del sostegno alla **disabilità**: con il Fondo previsto dalla Legge di bilancio per il 2024 è adesso possibile finanziare anche il trasporto scolastico degli studenti privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado.

Di particolare interesse risulta anche la programmata revisione, demandata a un decreto interministeriale, dei criteri e dei parametri per la definizione delle **dotazioni organiche del personale ATA** al fine di dare attuazione al CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021: come l’ANP non ha mai mancato di sottolineare in svariate occasioni, l’organico delle segreterie scolastiche è carente e inadeguato a fronteggiare le sempre più onerose incombenze amministrative e gestionali che ricadono sulle istituzioni scolastiche. Seguiremo con particolare attenzione l’emanazione di tale decreto, affinché tenga conto dell’incremento dei compiti assegnati alle segreterie, prevedendo un significativo aumento delle assegnazioni di personale.

In merito all’articolo 11, riguardante le misure per l’integrazione scolastica degli **alunni stranieri**, diamo atto con grande favore dell’accoglimento della nostra proposta emendativa, formulata in sede di audizione parlamentare, volta ad ampliare la platea delle istituzioni scolastiche destinatarie. In particolare, sarà preso in considerazione anche il mancato possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana e non solo, come in prima stesura, il requisito della prima iscrizione al Sistema nazionale di istruzione.

Un altro elemento degno di nota è costituito dalla possibilità di provvedere alle **immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici sui posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2024** – ovviamente a valle delle operazioni relative alla mobilità interregionale – avvalendosi integralmente degli

esiti del corso-concorso riservato qualora il nuovo concorso ordinario, bandito nel 2023 su base regionale, non sia concluso entro il 31 agosto 2024. Tale misura consente di ridurre drasticamente le deprecate reggenze. La ripartizione del contingente assunzionale di dirigenti, relativo al triennio 2024/27, resta pari al 60%/40% tra concorso ordinario e straordinario, per cui le prossime immissioni in ruolo dovranno ripristinare la corretta proporzione.

In fase di conversione in legge, inoltre, è stato introdotto l'articolo 14-ter che modifica il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 relativamente all'adozione dei **libri di testo**: i tetti di spesa determinati annualmente sono adeguati al tasso di inflazione programmata e questo consentirà una maggiore rispondenza degli stessi al costo della vita.

Infine, vengono ripristinate le posizioni dirigenziali di livello generale a capo degli Uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise.

CAPO II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	
Art. 6 - Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità	
<p>1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.</p> <p>2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.</p> <p>4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del</p>	<p>In aggiunta ai percorsi ordinari gestiti dalle Università, ne vengono attivati altri da parte dell'INDIRE per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno entro il termine del 31 dicembre 2025</p> <p>Tali percorsi prevedono l'acquisizione di almeno 30 CFU</p> <p>Il criterio di ammissione alla loro frequenza è l'avere svolto servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel medesimo grado di istruzione nei cinque anni precedenti</p> <p>Si dovrà attendere l'emissione di un decreto ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma per la definizione dei percorsi e delle loro modalità di effettuazione</p> <p>Spetta al MIM l'individuazione del contingente annuale necessario</p> <p>La disposizione è a invarianza finanziaria</p>

<p><i>Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.</i></p> <p><i>5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</i></p>	
<p>Art. 7 - Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento</p>	
<p><i>1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.</i></p> <p><i>2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.</i></p> <p><i>2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1.</i></p> <p><i>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.</i></p>	<p>Viene "sanata" definitivamente la questione riguardante i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento o coinvolti in un contenzioso pendente, prevendendo la realizzazione di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a cura dell'INDIRE</p> <p>Il richiamato D.Lgs. n. 206/2007 reca l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania</p> <p>L'iscrizione ai percorsi dei possessori di titolo estero è consentita per un solo grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) ed è subordinata alla contestuale rinuncia a ogni istanza di riconoscimento del titolo di formazione</p> <p>Tale rinuncia non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero. Inoltre, non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo</p> <p>Viene rinviata a un decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, la definizione dei criteri di ammissibilità dei titoli, delle modalità di attivazione dei percorsi e dei loro costi (a carico dei partecipanti)</p>

<p><i>4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</i></p>	<p>Anche per questa misura è prevista la clausola di invarianza finanziaria</p>
Art. 7-bis - Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa	
<p><i>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:</i></p> <p><i>«1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;</i> <i>b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;</i> <i>c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;</i> <i>d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;</i> <i>e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;</i> <i>f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;</i> <i>g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;</i> <i>h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;</i> <i>i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;</i> <i>l) di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;</i> <i>m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;</i> <i>n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;</i> <i>o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».</i> <p><i>2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15</i></p>	<p>La disposizione prevede il riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE): ne vengono ridefinite le funzioni e viene disposta la nomina di un commissario straordinario con il compito di adottare entro novanta giorni il nuovo statuto</p> <p>Tra i nuovi compiti affidati all'Istituto si evidenziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione di percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno - il supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle scuole e alle azioni per l'inclusione e per la riduzione dei divari territoriali - il supporto al sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e al Comitato nazionale ITS Academy - il supporto alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione - il supporto al sistema di promozione e coordinamento della cultura umanistica e delle arti

luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.

4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.

5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è abrogato.

6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «individuabile» è sostituita dalla seguente: «individuato».

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 - Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia.

3 -bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6 -bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su

La disposizione modifica l'articolo 14 del D.Lgs. n. 66/2017 per consentire, su richiesta della famiglia e su valutazione del dirigente - **che è comunicata alla famiglia** -, la permanenza del docente di sostegno, se nominato a tempo determinato, sullo stesso posto assegnato nell'anno scolastico precedente

Vengono definite, inoltre, le condizioni per tale mantenimento e le tipologie di personale interessato

In particolare, la conferma del docente è subordinata all'accertamento del diritto alla nomina, in relazione alla disponibilità del posto e alla posizione occupata in graduatoria

La novità, pertanto, consiste nell'introduzione di un diritto di precedenza sulla stessa sede in caso di nomina; però, in relazione al numero di

<p><i>posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;</i></p> <p><i>b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».</i></p> <p>2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.</p>	<p>posti complessivamente disponibili, se la posizione in graduatoria del docente non consente la nomina non si ha diritto alla conferma</p> <p>In attesa dello svolgimento e della conclusione delle operazioni preliminari alla nomina di cui al comma 3, i dirigenti scolastici devono limitarsi ad acquisire a protocollo le eventuali richieste delle famiglie</p> <p>Si sottolinea che tale disposizione ribadisce, una volta di più, la rilevanza nell'ordinamento del diritto alla continuità didattica e che tale diritto è esercitabile in via esclusiva dallo studente se maggiorenne o dalla famiglia</p> <p>Le modalità di attuazione delle misure sono affidate al regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee; in attesa dell'adozione di tale regolamento, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità sono definite con decreto del MIM</p>
--	---

Art. 8-bis - Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia

<p>1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019».</p>	<p>Per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia continuano ad avere validità i titoli previgenti rispetto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 del D.lgs. n. 65/2017 a condizione che siano stati conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019</p> <p>Per il medesimo fine, una misura analoga riguarda i titoli previsti dalle normative regionali previgenti al decreto in commento; la condizione per la loro validità è che siano stati conseguiti nei tempi imposti da dette normative e, in ogni caso, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019</p>
---	--

Art. 9 - Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno

<p>1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale,</p>	<p>Con tale misura si concretizzano le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 62/2024 riguardante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per</p>
---	--

<p><i>in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall’articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Brescia; b) Catanzaro; c) Firenze; d) Forlì-Cesena; e) Frosinone; f) Perugia; g) Salerno; h) Sassari; i) Trieste. 	<p><i>l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i></p>
<p><i>2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato</i></p>	<p>Vengono, infatti, definiti i criteri, le modalità nonché l’individuazione dei territori nei quali avviare la sperimentazione su valutazione di base, valutazione multidimensionale e redazione dei progetti di vita (5,54 milioni di euro per il 2024 e 720.000 euro per il 2025)</p>
<p><i>Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) avvalendosi di esperti, scegliuti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d’intesa con il Ministro della salute e cinque d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall’articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999; b) avvalendosi dell’associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in qualità di società in house della predetta Presidenza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024; amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative. c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative. 	<p>Spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità individuare gli esperti per la formazione nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d’intesa con il Ministro della salute e cinque d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e attribuirne i relativi incarichi aventi scadenza al 31 dicembre 2024, salvo proroga</p>
<p><i>2-bis. All’attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2024.</i></p> <p><i>3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024.</i></p> <p><i>Nell’ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito.</i></p> <p><i>4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro per l’anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell’espletamento dell’incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborси sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro per l’anno 2024. Agli incarichi non si applica il limite di cui all’articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</i></p> <p><i>5. Nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle</i></p>	<p>La retribuzione massima di ogni singolo incarico non può essere maggiore di 20.000 euro lordi annui e, per il totale degli incarichi conferiti, non può superare complessivamente i 600.000 euro lordi annui. Possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito</p>
<p>Per le attività formative dell’anno 2024 vengono definiti:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - il sillabo delle attività formative; - l’erogazione della formazione; - i materiali formativi; - il cronoprogramma delle attività formative; - i destinatari; - la piattaforma informatica a supporto delle attività formative
<p>La partecipazione alla formazione è gratuita, salvo il riconoscimento di un rimborso delle spese sostenute</p>	<p>Allegato B di cui al comma 1:</p>
<p>Destinatari della formazione</p>	<p>Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL</p>
<p>Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali</p>	<p>Operatori del collocamento mirato</p>

<p>attività formative relative all’anno 2024, il Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti; b) eroga la formazione; c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere; d) definisce il cronoprogramma delle attività formative; e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità; f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative. <p>5-bis. All’attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l’anno 2024.</p> <p>6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione per l’anno 2024.</p> <p>7. Per l’attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.</p> <p>7-bis. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all’articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.</p> <p>7-ter. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2025».</p> <p>7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all’articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel periodo della sperimentazione di cui all’articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente»; b) all’articolo 33: <p>1) al comma 3, le parole: «e i territori coinvolti» sono sopprese;</p> <p>2) al comma 4, le parole: «ed i territori coinvolti nella procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per la procedura».</p>	<p>Personale dirigenziale della Regione</p> <p>Operatori degli uffici territoriali INPS</p> <p>Operatori delle direzioni regionali INAIL</p> <p>Operatori dei Comuni</p> <p>Docenti referenti per il sostegno</p> <p>Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali</p> <p>Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM</p> <p>Operatori delle associazioni del terzo settore</p> <p>Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali</p> <p>Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti</p>
<p>Art. 9-bis - Incremento del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità</p> <p>1. Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l’anno 2024, di 213.462.224 euro per l’anno 2025, di 158.427.884 euro per l’anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall’anno 2027.</p>	<p>Si introduce la possibilità di finanziare, con il Fondo previsto dalla Legge di bilancio per il 2024, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado</p>

<p>2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento</p> <p>b) al comma 214:</p> <p>1) al secondo periodo, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a) e a-bis»;</p> <p>2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard».</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:</p> <p>a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;</p> <p>b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	
--	--

CAPO III DISPOSIZIONI URGENTI PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Art. 10 - Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026

1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di

La disposizione ha lo scopo di chiudere in modo definitivo il contenzioso relativo all'assunzione dei docenti del concorso 2016 iscritti nelle graduatorie di merito con riserva

Perché ciò sia possibile tali docenti - **con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025** - per la conferma in ruolo, entro il 30 giugno 2025, dovranno acquisire 30 CFU nei corsi attivati nelle università per il conseguimento della relativa abilitazione

I soggetti destinatari del provvedimento di sanatoria saranno assunti dal 01/09/2024 con contratto a tempo determinato di durata annuale e, previo conseguimento dei 30 CFU, saranno immessi in ruolo dal 01/09/2025

Sono inoltre confermati in ruolo gli idonei del concorso del 2020 che hanno

provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.

3-bis Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.

3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca –

superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive

L'amministrazione periferica del MIM potrà avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, di un contingente di personale comandato da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali (242 collaboratori scolastici e 721 assistenti amministrativi)

Viene altresì demandata a un decreto interministeriale la revisione, per l'anno scolastico 2025/2026, dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola al fine di dare attuazione al CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021

Come l'ANP segnala da tempo, tali parametri non sono più adeguati alla complessità di gestione e di amministrazione delle istituzioni scolastiche: le segreterie necessitano di maggiore personale per fronteggiare il numero sempre crescente di adempimenti burocratici

<p><i>trienno 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.</i></p>	
Art. 11 - Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri	
<p>1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.</p> <p>2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.</p> <p>4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b -bis), è aggiunta la seguente:</p> <p>«b -ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.».</p>	<p>Con decreto del MIM, da adottarsi entro il mese di gennaio 2025, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, si può assegnare, a partire dall'a.s. 2025/2026, un docente di Italiano L2 (classe di concorso A-23) nelle classi con almeno il 20% di alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER</p> <p>Tale fabbisogno viene considerato nella programmazione dei posti dei futuri concorsi ordinari per i docenti della scuola secondaria</p> <p>In fase di conversione in legge, come richiesto dall'ANP, sono stati ampliati i requisiti che rendono concretamente possibile l'assegnazione alle scuole di docenti di Italiano L2, prevedendo il vincolo della prima iscrizione al Sistema nazionale di istruzione oppure, in alternativa, il mancato possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2</p> <p>Le scuole possono stipulare accordi con i CPIA per l'accertamento delle competenze linguistiche dei NAI e per la predisposizione di Piani didattici personalizzati</p> <p>Già dall'a.s. 2024/2025, invece, le scuole con tasso di presenza – da fissarsi con apposito decreto ministeriale – di alunni stranieri non in possesso di competenze linguistiche di base avranno accesso esclusivo alle risorse del Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» per la promozione di attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare</p>

Art. 12 - Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici

<p>1. L'articolo 19 -quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 19 -quater (<i>Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici</i>). — 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo.</p> <p>I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.</p> <p>Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.</p> <p>2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione.».</p> <p>1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è inserito il seguente:</p> <p>“11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al</p>	<p>Per le operazioni di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025, in attesa di una nuova disciplina in sede contrattuale e in deroga a quanto previsto attualmente, si rende disponibile il 100% dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i posti previsti per il concorso ordinario</p> <p>Nelle regioni che non concluderanno il concorso in tempo utile per le nomine, al numero dei posti destinati alla mobilità interregionale si può aggiungere il 50% del numero di posti previsti per il concorso. Tali posti saranno reintegrati nel contingente regionale del concorso, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità</p> <p>La mobilità interregionale non soggiace agli assensi degli USR, salvo che l'Ufficio della regione di destinazione esprima il diniego per esubero di personale o per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ai fini delle immissioni in ruolo</p> <p>Se i provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i destinatari dei provvedimenti sono immessi in ruolo in altre regioni con precedenza rispetto alla procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'USR di destinazione</p> <p>In fase di conversione in legge è stata introdotta, per l'anno scolastico 2024/2025, la possibilità di provvedere alle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici sui posti vacanti e disponibili – ovviamente a valle delle operazioni relative alla mobilità interregionale – avvalendosi integralmente degli esiti del corso-concorso riservato qualora il nuovo concorso ordinario, bandito nel 2023 su base regionale, non sia concluso entro il 31 agosto 2024</p> <p>Naturalmente, in occasione delle successive immissioni in ruolo, i posti saranno reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario</p>
---	--

<p><i>concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità</i></p>	
Art. 13 - Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici	
<p>1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: <i>«I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».</i></p> <p>2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il primo periodo è soppresso;</p> <p>b) al secondo periodo, dopo le parole: «la valutazione», sono inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»;</p> <p>c) al terzo periodo, le parole: «la valutazione dei dirigenti scolastici e» sono soppresse.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto</p>	<p>Sono modificati l'art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 e il comma 94 dell'art. 1 della legge n. 107/2015</p> <p>In particolare, nel testo dell'art. 25 viene espunto il riferimento al nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici e si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione degli obiettivi, delle modalità e dei soggetti della valutazione che sarà effettuata a partire dall'a.s. 2024/2025</p> <p>La valutazione avrà carattere oggettivo e avverrà sulla base dei dati a disposizione del sistema informativo del MIM</p> <p>La nuova disciplina è in linea con quanto previsto per le altre dirigenze pubbliche</p> <p>Seguiremo con attenzione la definizione della procedura di valutazione affinché sia snella, non imponga oneri aggiuntivi ai colleghi e tenga effettivamente conto delle peculiarità dei contesti nei quali operano</p> <p>Per l'ANP risulta dunque necessario che la retribuzione di risultato debba essere adeguatamente incrementata e portata al livello di quella dei colleghi della medesima area contrattuale</p>
Art. 14 - Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola	
<p>01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107».</i></p> <p>1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti <i>«2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio</i></p>	<p>La misura dispone che le graduatorie del personale selezionato da destinare all'estero siano formate ogni nove anni (anziché ogni sei)</p> <p>Si prevede il prolungamento di servizio all'estero fino a nove anni (dai sei indicati dal D.lgs. n. 64/2017 il cui art. 21 viene modificato) su richiesta del personale interessato</p> <p>L'opzione riguarda il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa e il personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024</p>

<p><i>di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.</i></p> <p><i>2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».</i></p> <p><i>2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente articolo, può essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 14-bis - Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato</p>	
<p><i>1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi".</i></p> <p><i>2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</i></p> <p><i>3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:</i></p> <p><i>"2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati</i></p>	<p>Con tale disposizione viene modificata la disciplina semplificata di accesso alla prova orale nei concorsi per i docenti, prevedendone l'applicazione ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del testo in commento</p> <p>Le procedure assunzionali del personale docente relative all'a.s. 2024/2025 dovranno concludersi entro il 31/12/2024</p> <p>Sono prorogati al 31/12/2024 i termini per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni</p> <p>Con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali, dovranno essere determinati modalità e criteri di utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale scolastico impegnato in attività di <i>tutoring</i>, orientamento, coordinamento e sostegno alla ricerca educativo-didattica e valutativa, rifinanziato dalla legge di bilancio 2024</p>

vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.

5. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali».

Art. 14-ter – Misure urgenti in materia di welfare studentesco

1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata».

2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

I tetti di spesa dei libri di testo della scuola secondaria di I e II grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata

Per completezza, si riporta di seguito la modifica all'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati: (...) c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal

	<p><i>passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter. I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata"</i></p> <p>Come in diverse occasioni osservato dall'ANP, i tetti di spesa stabiliti dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013, tuttora vigenti, non sono più in linea con l'incremento del costo della vita</p>
Art. 14-quater - Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito	
<p><i>1. Al fine di favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, è adeguato alle disposizioni del primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.</i></p>	<p>La dotazione organica del Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale da assegnare agli Uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise</p>